



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 129/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LISCATE PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTA la delibera n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018”*;

VISTE le note del 22, 23 e 26 febbraio 2018 (rispettivamente prot. n. 12803, n. 13078 e n. 13438) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Liscate a seguito della segnalazione a firma del sig. Alberto Villa, coordinatore di Forza Italia della zona Adda-Martesana, per la presunta violazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Sindaco del Comune di Liscate, in quanto *“ha inviato a tutti i cittadini e le cittadine del Comune di Liscate per posta prioritaria una lettera recante la data del 6 febbraio”* come si evince dalle allegate foto inviate *“da un cittadino di Liscate che ha ricevuto la lettera in data 19 febbraio 2018”*. In particolare il Comitato, nel rilevare che *“il Sindaco Alberto Fulgione sottoscrive la lettera nell'esercizio delle proprie funzioni”* in quanto *“candidato al Consiglio regionale”*, ritiene che *“la lettera in parola ha come unica finalità quella di spingere i cittadini a votare per il sig. Alberto Furgione”*, dato che *“reca lo stemma del Comune ed esprime una esplicita ed inequivocabile indicazione di voto a proprio favore da parte del Sindaco in carica”*, per cui ha proposto, a seguito dell'istruttoria sommaria, l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 23 febbraio 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Liscate Alberto Fulgione ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *la lettera da me trasmessa alla cittadinanza liscatese ha avuto come unica finalità quella di comunicare, in veste di attuale Sindaco pro-tempore, agli stessi cittadini che essendo candidato alle prossime elezioni regionali della Lombardia ci sarà l'eventualità che non terminerò l'attuale mandato elettorale;*
- *è sempre stata mia consuetudine mantenere con i miei cittadini un rapporto di comunicazione istituzionale continua, com'è avvenuto in tutti questi anni di mandato, ed in questo momento risultava ancora più urgente e doveroso informarli dell'eventuale possibilità che il mandato potesse terminare non alla scadenza naturale;*
- *infine, prosegue il Sindaco “nella comunicazione inoltrata ai cittadini non vi è nessun riferimento al candidato Presidente, alla coalizione ed al partito per cui mi candido, né tantomeno viene richiesto il voto a mio favore”;*

PRESA VISIONE della lettera oggetto di segnalazione, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

RILEVATO che la lettera sottoscritta dal Sindaco Alberto Fulgione reca l'intestazione ed il logo del Comune di Liscate, presenti anche sulla busta, è datata 6 febbraio 2018 e contiene una comunicazione del seguente tenore *“Il mio agire da Sindaco ha sempre riconosciuto, difeso e valorizzato l'unicità e la specificità di Liscate [...] la legge non consente la ricandidatura a Sindaco per la terza volta, quindi ho considerato importante valutare la proposta per ricoprire la funzione da consigliere regionale in Lombardia [...] se ne avrò la possibilità, attraverso la necessaria e fondamentale raccolta di numerose preferenze personali, porterò in Regione Lombardia la mia esperienza, le mie competenze maturate in questi anni di buon governo locale, continuando il mio cammino di amministratore locale”* ed è stata recapitata ai cittadini del Comune a mezzo servizio postale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*;

RILEVATO che l'invio della lettera oggetto di segnalazione da parte del Sindaco Alberto Fulgione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della Regione Lombardia, in quanto è successivo alla convocazione dei comizi elettorali ed è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale del Comune di Liscate, come individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che l'attività di comunicazione istituzionale effettuata dal Comune di Liscate a mezzo della lettera trasmessa dal Sindaco a tutti i cittadini del Comune appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva del requisito dell'indispensabilità e dell'impersonalità, in considerazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'utilizzo dell'intestazione e del logo del Comune di Liscate, presenti anche sulla busta, e della sottoscrizione da parte del sig. Alberto Fulgione nella sua veste istituzionale di Sindaco, per finalità che esulano dall'attività amministrativa ma coinvolgono la propaganda elettorale per la candidatura a consigliere nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia del 4 marzo 2018;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della lettera oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Liscate di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata mediante l'invio della lettera del 6 febbraio 2018 a tutti i cittadini di Liscate e sottoscritta dal Sindaco Alberto Fulgione nella sua veste istituzionale e quale candidato alle elezioni del Consiglio regionale della Lombardia del 4 marzo 2018. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Liscate e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi